

del 28 febbraio 2026



Le nuove regole sui congedi per Malattia dei figli

La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) modifica le regole per i genitori lavoratori che assistono i figli malati. La nuova norma amplia le tutele per i figli biologici, raddoppia i giorni di permesso e sposta il limite di età del minore a quattordici anni ma a causa di un mancato coordinamento tra gli articoli del Testo Unico genitorialità crea una disparità per chi ha bambini in adozione o affidamento. Se per i congedi parentali la riforma uniforma

i diritti di tutti, per i permessi di malattia i figli adottivi restano indietro. Mentre i genitori naturali godono di un sostegno prolungato, chi adotta affronta limiti di età ridotti. Questa differenza genera un trattamento diverso tra le famiglie proprio nel momento in cui il legislatore dichiara di voler favorire la flessibilità tra vita privata e lavoro.

Il legislatore è intervenuto sull'articolo 47 del Dlgs 151/2001 per potenziare il diritto dei genitori naturali. Per i bambini che hanno un'età compresa tra zero e tre anni, la legge non prevede limiti di tempo. Il genitore può astenersi dal lavoro per l'intera durata della malattia del piccolo. La novità principale riguarda invece la fascia d'età successiva. Prima della riforma, i genitori avevano diritto a soli cinque giorni di permesso all'anno fino agli otto anni del bambino. Con la nuova Legge di Bilancio, il limite sale a dieci giorni lavorativi ogni anno per ciascun genitore. Inoltre, la tutela non si ferma più agli otto anni ma prosegue fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Se un ragazzo di dodici anni si ammala, oggi i suoi genitori possono utilizzare questi permessi, cosa che in passato era impossibile. Nonostante l'intento di favorire la natalità, le regole per chi adotta un minore sono rimaste ancorate al vecchio sistema a causa del mancato aggiornamento dell'articolo 50 del testo unico. Per i genitori adottivi o affidatari la situazione attuale prevede:

- per malattia del figlio tra zero e sei anni il congedo non ha limiti di durata;
- per la malattia del bambino tra i sei e gli otto anni spettano dieci giorni all'anno per ciascun figlio;
- se il minore entra in famiglia tra i sei e i dodici anni, il permesso di dieci giorni spetta solo per i primi tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare;

Questo significa che la protezione legale è meno estesa rispetto a quella dei figli naturali. Mentre un genitore biologico assiste il figlio fino a quattordici anni, il genitore adottivo perde ogni diritto al congedo non appena il bambino compie otto anni, a meno che l'adozione non sia avvenuta in età scolare avanzata.

La disparità nasce dal fatto che il legislatore ha corretto le norme sui congedi parentali (articoli 32, 33, 34 e 36), portando per tutti il limite a quattordici anni, ma ha dimenticato di aggiornare l'articolo che si occupa specificamente delle malattie per i figli adottivi. Se si mette a confronto il nuovo articolo 47 con l'articolo 50, emerge un paradosso evidente. Un bambino di nove anni nato da genitori biologici permette loro di restare a casa dal lavoro per dieci giorni in caso di influenza. Al contrario, se lo stesso bambino di nove anni è stato adottato all'età di un anno, i suoi genitori non hanno diritto a nessun giorno di permesso perché il termine degli otto anni è già passato.

Età del figlio	Figli biologici	Figli adottivi / affidati
0 – 3 anni	Congedo senza limiti	Congedo senza limiti
3 – 6 anni	10 giorni annui	Congedo senza limiti
6 – 8 anni	10 giorni annui	10 giorni annui
8 – 14 anni	10 giorni annui	Nessun congedo previsto

Detassazione del salario accessorio per i dipendenti pubblici

Ci sono stati chiesti chiarimenti in ordine al contenuto del messaggio n. 019, visionabile nell'area messaggi di NOIPA, che contiene istruzioni per effettuare la rinuncia all'applicazione dell'aliquota IRPEF agevolata, applicabile ai compensi accessori fino al limite di 800 euro, prevista dall'articolo 1 comma 237 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026).

Si tratta di una misura di sostegno al reddito per il personale non dirigente della PA.

La misura si applica ai dipendenti pubblici privi di qualifica dirigenziale titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno 2025 per i quali, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) corrisposti entro il limite di 800 euro, vengono assoggettati — salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro — a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Il sistema NOIPA riconosce in via automatica i benefici fiscali in base al reddito da lavoro subordinato. Pertanto, qualora il dipendente sia a conoscenza che a determinare il suo reddito complessivo concorrano altri e ulteriori redditi diversi da quelli percepiti tramite il sistema NOIPA, può, attraverso la procedura automatizzata, rinunciare al riconoscimento del beneficio allo scopo di evitare future compensazioni a debito.

La rinuncia è, dunque, funzionale a evitare successivi, sgraditi conguagli per tutti coloro che superano il limite di reddito complessivo dei 50mila euro.

La norma della legge di bilancio, tuttavia, precisa che restano esclusi dal beneficio i dipendenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che già beneficiano dell'analogo regime agevolato previsto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017.

Permessi studio ex articolo 78 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 – criteri di computo periodo annuo

Si riporta il testo della nota inviata in data 23 febbraio 2026 al Dipartimento della P.S. dalla Segreteria Nazionale:

“All'interno del rapporto di lavoro subordinato il diritto allo studio ha assunto un rilievo sempre maggiore attraverso il riconoscimento di agevolazioni e vantaggi a favore dei lavoratori studenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per affiancare l'impegno lavorativo ad attività finalizzate ad un arricchimento del patrimonio culturale e tecnico-professionale.

L'Art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 nel premettere che “l'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio”, dispone che a tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, ai dipendenti della Polizia di Stato venga concesso “un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi”.

Sino a poco tempo fa, nella corrente applicazione della norma a favore del personale della Polizia di Stato, il riferimento alla locuzione “periodo annuale” è stato costantemente interpretato come coincidente con l'intervallo temporale intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Detto orientamento ancora oggi è pacificamente riscontrabile nella prassi applicativa dei permessi studio in tutta la contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego (scuola, ministeri, funzioni locali, sanità ecc), con l'applicazione dei seguenti principi:

– il significato della locuzione “periodo annuo” o “anno” per i permessi studio viene riferita all'anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

– sebbene la domanda venga spesso presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente, il conteggio delle 150 ore segue l'anno solare (gennaio-dicembre), non l'anno scolastico (settembre-agosto).

– ore non fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno non sono cumulabili e non possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Tuttavia, ci giungono segnalazioni in merito al fatto che alcuni uffici territoriali, con una inopinata inversione di rotta rispetto al passato, ai fini della computazione del periodo annuale dei permessi relativi al diritto allo studio richiesti dal personale, applicano criteri di computo che prendono a riferimento il diverso periodo di 365 giorni decorrenti dal giorno in cui il dipendente è stato ammesso al beneficio.

Orbene, ci sembra appena il caso di rappresentare che la materia dei permessi e del diritto allo studio appartiene alla competenza della contrattazione collettiva con la conseguenza che eventuali discordanze interpretative, soprattutto se contraddicono indirizzi applicativi consolidati nel tempo, non possono essere risolte “ex se” dall'amministrazione, contro e spesso persino all'insaputa della rappresentanza sindacale con incursioni che contraddicono l'essenza del rapporto funzionale che intercorre tra P.A. e sindacato, entrambi vocati, ciascuno nella propria logica e con le proprie tecniche, ad apprestare una tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 cost.) – onde garantire la stabilità dei fondamenti democratici della Repubblica (art. 1 cost.).

Per le ragioni che precedono, si chiede un urgente incontro allo scopo di addivenire a una soluzione condivisa che possa soddisfare le reciproche esigenze ed evitare difformità applicative sul territorio.”

Costituzionalmente legittimo il pignoramento della pensione per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive

È costituzionalmente legittima la disciplina che consente all'INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti.

Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto.

Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell'articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento».

Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell'ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall'esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico».

La Corte inoltre ha precisato che l'articolo 69 della legge numero 153 del 1969, nell'adottare una soglia diversa da quella dell'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest'ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita.

Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha osservato che il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all'interesse generale all'equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinvia il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale». (Fonte: Corte Costituzionale)

SIULP Teramo: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Teramo ha eletto il collega Emiliano LIBERATI nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Marco COCCIA, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Possibile il sequestro del cellulare anche senza autorizzazione del giudice

Con la sentenza n. 2218 del 20 gennaio 2026 della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, i giudici di legittimità hanno stabilito che gli organi inquirenti possono procedere al sequestro di smartphone e altri supporti informatici senza una preventiva autorizzazione del magistrato, qualora ricorrano condizioni di particolare indifferibilità. Il fondamento giuridico risiede nell'art. 354 del c.p.p., che affida alla polizia giudiziaria il compito di assicurare le fonti di prova quando vi è il pericolo che il ritardo possa compromettere le indagini.

Questa posizione della Suprema Corte italiana entra, però, in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con la decisione del 2024 (causa C-548/21) aveva invece subordinato l'accesso ai dati personali contenuti in un telefono a un controllo preventivo di un'autorità indipendente, come il giudice.

Un aspetto fondamentale che caratterizza la decisione della Cassazione riguarda la sorte degli elementi raccolti durante un sequestro privo di autorizzazione. Secondo i giudici italiani l'eventuale assenza dei presupposti di urgenza o del decreto del magistrato non determina l'inutilizzabilità della prova acquisita, ma comporta un'ipotesi di nullità. Questa distinzione non ha valenza meramente tecnica, ma produce conseguenze rilevanti per l'imputato. Mentre una prova inutilizzabile viene espunta definitivamente dal fascicolo, una nullità è spesso sanabile o comunque soggetta a valutazioni che non portano necessariamente alla perdita del dato raccolto.

Ne consegue che, anche in presenza di un'azione della polizia giudiziaria ai limiti della legalità o priva di una reale giustificazione d'urgenza, le chat, i file e i tracciamenti GPS estratti dallo smartphone rimangono nel processo come prove valide.

Spese di missione – Rimosso con effetto retroattivo il vincolo di tracciabilità

L'art. 14, comma 2, del Decreto Sicurezza, accogliendo le richieste del SIULP, ha finalmente fatto venir meno il vincolo di tracciabilità delle spese sostenute per incarichi di missione.

Tale disposizione opererà con effetto retroattivo al 1.1.2025, data di entrata in vigore della norma che continua a valere per tutto il resto del mondo del lavoro, e quindi saranno sanati, o per meglio dire non verranno considerati come reddito imponibile, tutti i pagamenti effettuati con metodi non tracciabili purché, ovviamente, sia esibita la corrispondente documentazione attestante l'esborso.

Legge di bilancio e novità per la previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), all'articolo 1, commi 202 e seguenti, introduce una vera e propria mini-riforma della previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire una più ampia adesione dei lavoratori.

A partire dal periodo d'imposta 2026, cresce il tetto massimo dei contributi deducibili ai fini Irpef destinati alla previdenza complementare: il limite annuo passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L'agevolazione riguarda sia i contributi volontari del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro o dal committente, inclusi quelli previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Nel calcolo del limite concorrono anche le somme accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali su base individuale, mentre resta escluso il TFR conferito ai fondi pensione o alla previdenza integrativa. Il nuovo tetto rileva anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che beneficiano di un regime di deduzione "potenziato". Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, essi possono dedurre un importo aggiuntivo pari alla differenza tra quanto effettivamente versato nei primi cinque anni e il limite annuo previsto, con il vincolo che tale maggiorazione non superi, per ciascun anno, la metà del limite di deducibilità.

Inoltre, dal 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare hanno una nuova possibilità per la riscossione della prestazione finale. Accanto alle opzioni già previste – capitale o rendita vitalizia – la Legge di Bilancio 2026 introduce la rendita a durata definita, una modalità intermedia pensata per rendere più flessibile l'uscita dal fondo pensione.

Scegliendo la rendita a durata definita, l'aderente rinuncia alla rendita vitalizia e ottiene una prestazione calcolata sulla base degli anni di vita residua, determinati secondo gli indici Istat al momento dell'opzione. Il montante accumulato viene così suddiviso in rate annuali. Ad esempio, con un montante di 200mila euro e una vita residua stimata in 20 anni, la prestazione annua sarà pari a 10mila euro. In alternativa alla rata annuale, è possibile optare per prelievi flessibili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità, quindi, non è illimitata ma resta ancorata al meccanismo di calcolo previsto dalla norma.

Un'ulteriore opzione introdotta dalla riforma è l'erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni. In questo caso, il criterio di riferimento non è più la durata della vita residua dell'iscritto, bensì un arco temporale preventivamente concordato. Ad esempio, a fronte di un montante pari a 100.000 euro e di una scelta di erogazione su cinque anni, la prestazione annua ammonterà a 20.000 euro.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, il beneficiario può inoltre indicare uno o più soggetti aventi diritto al riscatto delle somme residue in caso di premorienza. Questo aspetto rappresenta una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, la quale si estingue con il decesso dell'iscritto.

Riepilogando, con la riforma sono previste:

una rendita a durata definita, calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente, determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT;

una rendita sotto forma di prelievi liberamente determinabili, entro il limite delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita;

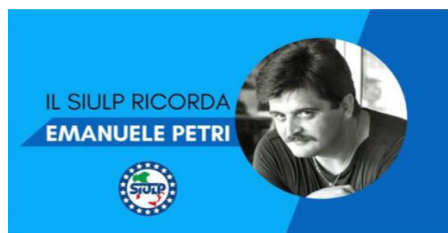
una erogazione frazionata del montante, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo modalità che saranno stabilite dalla COVIP.

Le nuove opzioni riguardano esclusivamente le forme di previdenza complementare a contribuzione definita. In caso di decesso dell'iscritto prima del termine, il montante residuo potrà essere riscattato dai beneficiari da lui indicati.

Dal punto di vista fiscale, alle nuove prestazioni si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni in capitale.

L'importo imponibile è determinato al netto delle somme già assoggettate a imposta (come le rivalutazioni annuali). La tassazione avviene in via ordinaria, fatta eccezione per la rendita in forma frazionata, per la quale è prevista una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di riduzione del 5%.

2 Marzo 2026 – il SIULP ricorda Emanuele Petri



Il 2 marzo presso la stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino (AR), ci sarà la cerimonia commemorativa del 23° anniversario della morte di Emanuele Petri. Il programma prevede alle ore 11.30 la deposizione della corona ed alle 11.40 interventi delle autorità, tra cui il Capo della Polizia ed il sottosegretario Nicola Molteni.

Permessi per assistere una persona disabile a favore del convivente di fatto

La normativa italiana riconosce il diritto ai permessi lavorativi retribuiti anche a chi non ha legami di sangue con la persona disabile.

Il convivente di fatto è stato equiparato pienamente al coniuge o alla parte di un'unione civile, entrando così nel primo livello di soggetti che possono richiedere i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tuttavia, non basta vivere sotto lo stesso tetto per essere considerati conviventi di fatto agli occhi della legge. La normativa richiede che vi sia un legame affettivo stabile e reciproco, formalizzato attraverso una dichiarazione anagrafica resa al Comune di residenza, come previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Senza questa registrazione ufficiale, la convivenza rimane priva di rilevanza giuridica ai fini della richiesta dei permessi.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello status di convivente di fatto, il partner acquisisce automaticamente il diritto a usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere la persona disabile, e questo indipendentemente dalla presenza o dall'assenza di altri familiari. La giurisprudenza ha confermato questo principio in modo inequivocabile, come emerge dalla sentenza n. 594 del 22 aprile 2025 del Tribunale di Agrigento.

Il lavoratore che intende fruire dei permessi deve essere innanzitutto un dipendente – sia del settore pubblico che di quello privato – e deve rivestire la qualifica di convivente di fatto secondo quanto previsto dalla legge. La finalità dei permessi deve essere esclusivamente l'assistenza alla persona disabile e il loro utilizzo per scopi diversi dall'assistenza costituisce un abuso del diritto e una violazione della fiducia che lega il lavoratore al datore di lavoro (sentenza n. 393 del 19 marzo 2025 del Tribunale di Agrigento).

La tutela offerta dalla Legge 104 al convivente di fatto che assiste una persona con disabilità grave non si esaurisce nei tre giorni mensili di permesso retribuito. Il legislatore ha, infatti, previsto ulteriori strumenti volti a facilitare la conciliazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di cura. Tra questi, particolarmente rilevanti sono il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, quando ciò sia possibile, e il diritto a non essere trasferito in un'altra sede senza il proprio consenso.

Questi diritti, come precisato dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 78 del 26 febbraio 2024, devono sempre essere bilanciati con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora un datore di lavoro neghi il trasferimento o la scelta della sede richiesti dal lavoratore, ha l'onere di dimostrare in modo concreto e specifico le ragioni tecniche, organizzative o produttive che rendono impossibile accogliere la richiesta, come stabilito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 416 del 29 novembre 2024.

In altre parole, non bastano motivazioni generiche o vaghe: l'azienda deve provare, documenti alla mano, che nella sede richiesta non esistono posizioni vacanti compatibili con il profilo del lavoratore, oppure che il suo ruolo nella sede attuale è insostituibile per ragioni oggettive.

Consiglio di Stato e limiti età concorso Commissario della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo il limite di età di 30 anni per il concorso a commissari di Polizia, ritenendolo sproporzionato. Questa decisione annulla il limite in vigore, ripristinando potenzialmente le norme precedenti che prevedevano tetti più alti (fino a 32-35 anni).

La questione ha riguardato la contestazione dell'abbassamento da 32 a 30 anni del limite di età per l'accesso alla carriera di Commissario di polizia in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno 2 dicembre 2019 n. 333- B/12H.27.19, pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, che prevedeva quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età in virtù del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.

Ricordiamo che precedentemente, come già riferito su queste stesse pagine (<https://siulp.it/limite-di-eta-fissato-a-30-anni-per-il-concorso-per-commissario-della-ps>) lo stesso Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 05654/2023 (Sezione Seconda) dell'8 giugno 2023, aveva dichiarato Legittimo il limite di età fissato a 30 anni per la partecipazione al concorso per Commissario della Polizia di Stato.

La nuova pronuncia del Consiglio di Stato comporta l'annullamento della norma che fissava il limite a 30 anni, determinando la "reviviscenza" della normativa previgente (che prevedeva il limite a 32 anni).

Il limite dei 30 anni è stato ritenuto irragionevole e privo di una comprensibile giustificazione nonché in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 216 del 2003, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

La decisione recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilendo che un limite così basso non è giustificato dalle funzioni di commissario, le quali hanno natura prevalentemente gestionale e direttiva piuttosto che prettamente operativa.

La sentenza n. 397/2026 ha segnato una svolta, bocciando il limite dei 30 anni, che era in vigore dal 2018, in quanto discriminatorio e irragionevole. L'effetto di questo annullamento è, come spiegato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, quello di far rivivere la norma previgente, ovvero quella dell'art. 3 D.M. Interno 6 aprile 1999 n.115, che prevedeva il limite di età di 32 anni.

Esenzione fiscale per tutti i trattamenti alle vittime del dovere

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi disciplinata dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ha enunciato il principio che l'esenzione Irpef prevista a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all'evento lesivo.

La normativa agevolativa prevede testualmente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".

L'Amministrazione finanziaria si è uniformata all'interpretazione effettuata dal legislatore, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle "vittime del dovere" ed "equiparati" e ai loro "familiari superstiti", alcuni benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, superando così la differenza di trattamento per le agevolazioni a favore delle due categorie.

L'individuazione dei beneficiari è operata attraverso il richiamo alle normative di settore e, specificatamente, alle leggi n. 466/1980 ("Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") e n. 302/1990 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), che hanno fornito una prima definizione di "vittima del dovere", poi ampliata, anche attraverso l'individuazione della categoria dei soggetti "equiparati", dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.

In particolare, i benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") e dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice").

Con riferimento al citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, relativa all'estensione dei benefici fiscali, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha affermato il principio secondo cui l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali "a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere" e che la lettura dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 "depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerne il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. [...] con la risoluzione del 1° dicembre 2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, [...]» (cfr Cassazione, n. 15121/2024).

L'Agenzia, inoltre, in linea con l'orientamento costante della Corte di cassazione, secondo cui l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell'equiparazione (tra le molte, Cassazione n. 4873/2025, n. 29549/2023, n. 29330/2023 e n. 19789/2023, ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

23/02 - [Avvio del "22° corso di formazione per vice ispettore ruolo ispettori della P.S. ai sensi art. 2, c.1 l.c-quinquies del DL 29/05/2017 n.95 come introdotto dal DL 27/12/2019, n.172"](#)

24/02 - [UE MISSIONE PSDC EULEX KOSOVO. 1^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2026](#)

25/02 - [Istituzione Tavoli provinciali prevenzione situazioni di disagio salute psicosociale](#)

26/02 - [Procedure mobilità personale del ruolo ordinario agenti e assistenti - Luglio 2026 - Avvio](#)

26/02 - [DPCM 4 luglio 2025 - Adeguamento ISTAT trattamento economico personale Dirigente Polizia di Stato](#)

26/02 - Decreti Presidente della Repubblica nn. 203 e 205, del 4 dicembre 2025 recepimento accordi sindacali trienni 2018-2020 e 2021-2023 personale dirigente forze polizia ordinamento civile e militare - Circolare applicativa

**TFS con Noi,
la tua liquidazione,
Subito.**

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 9/2026 del 28 Febbraio 2026